

La Conciliazione nel Diritto (pubblico) canonico: il Can. 1733

1. PREMESSE TERMINOLOGICHE E CONCETTUALI

Per affrontare in modo adeguato il tema della “mediazione nel Diritto canonico ai fini della risoluzione delle controversie”¹ è necessario premettere qualche chiarimento – a livello *più sostanziale* che non semplicemente terminologico – sui termini “mediazione” e “conciliazione” in ambito canonico, partendo dal dato di fatto che il termine “conciliazione” non è presente nel Codice canonico latino ma solo nella dottrina, mentre – al contrario – il termine “mediazione” appare nel Codice ma non è usuale in dottrina².

Basta questa osservazione per giustificare l’opportunità di offrire qualche esplicitazione concettuale prima di addentrarsi nella trattazione del tema.

- Il primo elemento di cui tener conto è la generale prevalenza in ambito giuridico del concetto di conciliazione, che giunge fino ad assumere la consistenza di un vero istituto giuridico con la funzione di ridurre l’attività giudiziale ordinaria: la c.d. Conciliazione giudiziale³, spesso affiancata alla Transazione o all’Arbitrato. Il concetto di conciliazione, tuttavia, rimane ambiguo poiché capace d’indicare allo stesso tempo [a] sia l’attività volta alla conciliazione, [b] sia l’esito stesso di tale attività: un esito che dissolve la contrapposizione tra le parti evitando la lite/contesa e quindi il Giudizio propriamente detto.

Lo stesso *non* può dirsi, invece, per il concetto di mediazione, che risulta meno ampio poiché l’esito positivo di un’attività di mediazione non può essere denominato in tal modo, sebbene anch’essa raggiunga la consistenza dell’istituto giuridico, integrato perfino nella Procedura giudiziaria, almeno nella sua forma di “Mediazione obbligatoria” quale “soglia” per accedere al Contenzioso giudiziale vero e proprio, in caso d’inefficacia, come prevista, p.es., nell’Ordinamento italiano⁴. Trattandosi di condizione di accesso al Giudizio si parla giustamente di mediazione e non di conciliazione *obbligatoria*, altrimenti il Giudizio risulterebbe concretamente inattuabile.

- Ne deriva immediatamente una prima considerazione sul fatto che, seppure concettualmente si tratti di attività simili (da cui l’instabilità del linguaggio anche tecnico, spesso), gli effetti pratici non sono però assimilabili poiché soltanto la Conciliazione presuppone un esito extra-giudiziale positivo: la conciliazione, appunto. Diversamente si sarà trattato soltanto di (tentata) *attività compositoria*.

- Una seconda conseguenza che merita di essere esplicitata in merito alla differenza tra Conciliazione e Mediazione s'indirizza ai loro ambiti giuridici di possibile applicabilità. Se, infatti, l'ambito *privatistico* non pare opporre resistenze né alla Conciliazione né alla Mediazione, lo stesso non accade – ordinariamente – per ambito *pubblicistico*; in esso infatti difficilmente sarà possibile andare oltre la (semplice) Mediazione⁵. L'osservazione risulterà di grande importanza per approcciare il Can. 1733 del Codice canonico latino.

2. LA CHIESA E LE LITI

2.1 Approccio sostanziale

Approcciando la problematica dal punto di vista espressamente ecclesiale, non si sbaglierebbe se si affermasse – anche in linea di principio – che il Diritto canonico ha una sorta di idiosincrasia con l'ambito contenzioso come tale⁶: una vera pre-comprensione *sfavorevole* verso la contesa in sé e per sé, sia in ambito privatistico che pubblicistico.

In questa prospettiva, anche se l'attuale Ordinamento canonico offre un sistema giudiziale ed un correlato Diritto processuale “completo” (adatto a gestire praticamente ogni tipo di controversia) non di meno – a livello di principio – ogni accesso al Giudice ecclesiastico potrebbe avere quale proprio esito addirittura auspicabile quello di *evitare il Giudizio* stesso, attraverso uno dei differenti modi possibili in base al tipo di controversia (cfr. Cann. 1713-1716). Questo poiché, canonicamente, tutto ciò che sia disponibile alle parti (mai il vincolo sacramentale!) può sempre essere oggetto di soluzione bonaria – o equitativa – tra le stesse senza trasformarsi necessariamente in Causa giudiziale vera e propria. Il Can. 1695 per il Processo di Separazione coniugale risulta paradigmatico in merito, poiché (in modo addirittura contraddittorio rispetto alla richiesta di una parte almeno di sancire la Separazione coniugale) spinge lo stesso Giudice a consigliare la riconciliazione tra i coniugi anziché la lite. Lo stesso accadeva per la nullità matrimoniale nel precedente Can. 1676 del *CIC-1983*, oggi abrogato nella sua lettera dal m.p. “*Mitis Iudex*”⁷.

Se ne ricavano due semplici elementi: a) da una parte, ciò che coinvolge esclusivamente l'interesse o il bene c.d. *privato* gode dalle possibilità più ampie di soluzionabilità extra-giudiziale; b) dall'altra, ciò che riguarda il c.d. *bene pubblico* non risulta disponibile a soluzioni espressamente conciliative/pattizie, poiché nessuno può disporre in modo privato (cioè: non *nomine Ecclesiae*) del bene pubblico ecclesiale⁸.

La cosa è comprensibile considerando che, a differenza del venir meno della lite per cessazione dei suoi presupposti, una vera Conciliazione (come istituto giuridico) in materia di bene pubblico non risulta esperibile poiché non è accettabile che i contendenti “dispongano in proprio” del bene pubblico come tale.

2.2 Approccio normativo

Che dal punto di vista sia ideale che normativo l’approccio canonico si caratterizzi per un deciso orientamento ad *evitare del tutto* il Contenzioso (= la lite giudiziale), risulta ben evidenziato dal Can. 1446 CIC⁹ che, inaugurando le Norme riguardanti l’ufficio dei Giudici (= ciò in cui consiste la loro attività istituzionale), impone al Giudice stesso di “non omettere” non soltanto di esortare le parti ma, addirittura, di aiutarle a «cercare di comune accordo un’equa soluzione della controversia», anche attraverso un’attività di mediazione che eviti il sorgere della lite/contesa¹⁰. Il §3 dello stesso Canone affida addirittura al Giudice, quando la contesa verta sul *bene privato* delle parti, di “vedere” se sia possibile trovare una soluzione anche attraverso strumenti extra-giudiziali quali la Transazione o l’Arbitrato¹¹, rimandando espressamente alla loro specifica normazione nei Cann. 1713-1716 riguardanti gli strumenti giuridici per *evitare le liti*.

Significativamente, pertanto, la prima Norma sull’attività propria del Giudice canonico gli impone di *evitare del tutto* il Contenzioso come tale... non, invece, quello di risolverlo per via giudiziale (*sic!*). In questo la differenza col Giudice civile è evidente, soprattutto per il fatto che in ambito civile gli istituti extra-giudiziali di Mediazione e Conciliazione risultano ormai funzionalizzati all’accesso al Giudice stesso, che non può sottrarsi al Giudizio.

La generale non predilezione canonica per gli strumenti giudiziali di risoluzione delle contese (= Giudizio contenzioso) non si limita, però, alle sole questioni “private” poiché anche in qualche specifica situazione di “bene pubblico” (come sono le Cause matrimoniali) l’Ordinamento preferirebbe – se possibile – la soluzione extra giudiziale, come accade emblematicamente per la Dispensa *super rato* che si rendesse plausibile in corso di Giudizio di nullità matrimoniale, così da evitare di giungere a Sentenza (cfr. Can. 1678 §4 CIC-2015; *olim* Can. 1681 CIC-1983). Quella giudiziale, infatti, per la Chiesa è solo l’*extremissima ratio* funzionale attraverso cui tentare di evitare *in exitu* ciò che, in teoria, non avrebbe mai dovuto neppure prendere corpo.

3. MEDIAZIONE VS. CONCILIAZIONE NEL DIRITTO CANONICO

Si è già detto che il Codice canonico latino utilizza il termine “mediazione” solo due volte, nei Cann. 1446 e 1733, in entrambi i casi riferendosi al semplice *coinvolgimento operativo* nella soluzione dei questioni di “persone autorevoli” (Can. 1446 «servendosi eventualmente anche di *persone autorevoli per la mediazione*»; Can. 1733 «ricorrendo anche a *persone autorevoli per la mediazione*») ¹². La cosa nella sua sostanzialità non è isolata poiché anche in altri frangenti l’Ordinamento impone al decidente “unico” di operare con l’apporto (= consultazione e confronto) di altre persone: i c.d. Assessori, sia del Giudice (cfr. Cann. 1424; 1425; 1673 §4; 1676 §3; 1685; 1687; 1720) che dell’Ordinario (cfr. Cann. 1742 §1; 1750).

La complessità dell’approccio deve anche tener conto che Mediazione e Conciliazione prospettano tipologie operative e relazionali ben differenti tra loro: mentre, infatti, la Conciliazione *estingue* la lite/contesa evitandola o risolvendola per via extra-giudiziale, la Mediazione generalmente lascia aperta la controversia contentandosi, più semplicemente, di *avvicinare* i punti di vista delle parti, rendendo maggiormente accettabili e/o compatibili le rispettive posizioni, soprattutto quando non paritarie, come sono quelle connesse al governo ecclesiale. Non si può infatti ignorare come – a differenza delle liti/contese ordinarie su atti, fatti, diritti, sempre possibili sebbene non auspicabili – la maggior parte dei Provvedimenti di governo nasca da precisi obblighi legali ¹³ cui l’Autorità è tenuta per dovere d’Ufficio ¹⁴; fattore che rende non opinabile l’esistenza del Provvedimento che, come tale, potrà risultare controverso ma non evitabile, anche se «il bene pubblico da proteggere non ammette un’unica soluzione ragionevole, quella prospettata nell’Atto controverso» ¹⁵. In tal caso l’attività mediativa assumerà le caratteristiche più di una “sintonizzazione” che di una vera e propria “opposizione”... *bona fide semper servata*.

4. L’APPLICABILITÀ DEL CAN. 1733

Analizzando il Can. 1733 con specifica attenzione al “suo” effettivo contesto normativo (i Ricorsi contro i Decreti amministrativi), occorre porre in rilievo alcuni elementi e fattori generalmente non palesati in dottrina ma di tutta evidenza in campo applicativo, e come tali da integrare nella riflessione teoretica sulle Norme espresse in tale Canone ¹⁶.

- Facendo la necessaria “tara” applicativa al Can. 1732 ¹⁷, occorre prendere atto che la Norma non riguarda affatto *tutti, ogni e ciascun* “Atto” posto da chiunque possieda potestà di governo né, tanto

meno, ogni suo “silenzio” innanzi alle pur “legali” sollecitazioni dei fedeli¹⁸. Il Can. 1733 non riguarda, infatti, i semplici “Atti” dell’Autorità¹⁹ ma soltanto i suoi Provvedimenti²⁰ effettivamente “decisori”²¹, indipendentemente dalla loro forma: questo vuole indicare il Can. 1732!

Palesamente infatti gli Atti c.d. graziosi – Dispense *in primis* – sono esclusi dalla previsione dei Cann. 1732-1739: la libera valutazione, infatti, dell’esistenza o meno della “giusta e ragionevole causa” per concedere ciò che la Legge ha già preventivamente ed astrattamente *escluso* come possibile attività dei fedeli²² (cfr. Can. 90 §1) non incontra nell’Ordinamento limitazioni né di opportunità, né discrezionali. La “giusta e ragionevole causa”, infatti, si colloca all’interno di un differente ordine valutativo, di pertinenza *esclusiva* dell’Autorità ecclesiale.

Esistono, inoltre, Atti di valutazione della specifica “congruità” di determinate condotte rispetto a criteri stabiliti o a peculiari circostanze, come avviene per le Licenze ed Autorizzazioni del Libro V del *CIC*²³, ma anche per un certo numero di attività o condotte generalmente proibite a chierici e religiosi (cfr. Cann. 283; 285 §§2-3; 286; 287 §2; 289 §1; 672), difficilmente riconducibili sia all’ambito della “grazia” che della mera “decisione”.

- Occorre poi riconoscere che i diversi Provvedimenti dell’Autorità esecutiva di governo non hanno tutti la stessa “qualità”. La prassi, infatti, evidenzia come i Provvedimenti di cui ai Cann. 1732-1739 non siano affatto omogenei nei loro presupposti e pertanto anche nella loro possibile gestione. Non si può infatti ignorare che una parte significativa dei Provvedimenti adatti a dar corso alla previsione del Can. 1733 (cioè alla *Remonstratio* e successivo eventuale Ricorso gerarchico) sono Provvedimenti indirizzati a presidiare non tanto il “bene (pubblico)” ma principalmente l’“ordine pubblico”, trattandosi di Provvedimenti di *natura disciplinare* (Decreti e Precetti) e non soltanto funzionale/organizzativa, come sono invece i Provvedimenti provvisori (riguardanti, cioè, gli Uffici ecclesiastici), quelli ordinatori e gli altri coi quali si provvede – generalmente – al c.d. *bene pubblico* inteso come miglior funzionalità della vita ecclesiale. Affidare un Ufficio ecclesiastico o doverne limitare/impedire l’esercizio non sono Provvedimenti comparabili, né da tutelarsi allo stesso modo.

Queste semplici note permettono di evidenziare prima di tutto come oggetto del Can. 1733 §1 sia essenzialmente il *contenuto* dei Provvedimenti.

- La questione non è inutilmente posta poiché *solo in base al contenuto* può sorgere ragionevole controversia. Questioni di illegittimità, infatti, andrebbero affrontate in altro modo²⁴, soprattutto perché – canonicamente – la contestazione di un Provvedimento è possibile anche soltanto a motivo della sua *gravosità* per il destinatario²⁵, al di là della stessa liceità del Provvedimento stesso (= la c.d.

inefficacia estrinseca²⁶)²⁷. Non di meno risulterebbe giuridicamente stravagante “mediare” o “conciliare” in termini di legittimità.

- La seconda considerazione riguarda la previsione – indiretta, ma costitutiva – che il Provvedimento abbia generato una situazione “problematica” alla quale trovare una “equa soluzione”: è il tema dello “studio” nel quale, eventualmente, coinvolgere (il Canone dice “ricorrendo a”) persone competenti o anche Organismi (= Uffici o Consigli) incaricati di “ricercare e suggerire eque soluzioni”²⁸. Il Can. 1733 §1, infatti, davanti alla *già avvenuta contestazione* di un Provvedimento (= *Remonstratio*) esplicita che si tratta di trovare – per quanto possibile di “comune accordo” – una “soluzione” alla controversia: “soluzione” che – per natura propria – si dà innanzi ad un “problema” che, come tale, generalmente sorge da un Atto *lecito e legittimo*, e non – invero – innanzi ad una “lesione di diritti” o “conflitto d’interessi”!²⁹ “Problema” (applicativo) e “lesione” di posizioni giuridiche soggettive non sono entità comparabili né reciprocamente riducibili.

Ciò risponde al principio che le *concrete divergenze operative*, quali sono le “*controversiæ*” sia del Can. 1400 §2³⁰ che del Can. 1733 (“*controversiæ*” usa il Legislatore, diverso da “*contentiones*”, oggetto del c.d. Contenzioso³¹), devono essere risolte all’interno dell’ambito – seppure allargato (cfr. Can. 1733 §§1-2) – del governo come tale, diversamente da quanto previsto, invece, per dichiarare e rivendicare “fatti” e “diritti”, per i quali è competente il Tribunale ordinario, ex Can. 1400 §1, 1° (= lite/contesa).

La disposizione del Can. 1733 risulta così pienamente inquadrabile all’interno del concetto di Autotutela (amministrativa) di cui gode in vari Ordinamenti civili l’Autorità di governo³² al fine di veder comunque realizzate senza inutili dilazioni e pretestuosi ostacoli le finalità di ordine generale affidate alla sua attività³³. L’Autotutela infatti permette di risolvere le questioni pratiche, più che di principio – e tali sono i “problemi” (= *controversiæ*) –, connesse al conseguimento delle finalità istituzionali, a differenza del Contenzioso (= *contentiones*) propriamente detto.

5. L’ATTIVITÀ MEDIATIVA DEL CAN. 1733

5.1 I presupposti

Per comprendere adeguatamente l’oggetto del Can. 1733, che intende porre rimedio all’inefficacia di un Provvedimento singolare di governo, è necessario considerarlo unitamente alle Norme alle quali lo

stesso Provvedimento avrebbe dovuto sottostare al momento della sua formazione ed adozione: quanto, cioè, previsto dai Cann. 50 e 51 *CIC*: «Prima di fare un Decreto singolare, l’Autorità ricerchi le *notizie* e le *prove necessarie*, e, per quanto è possibile, ascolti coloro i cui diritti possono essere lesi»; «Il Decreto si dia per iscritto esponendo, almeno sommariamente, le *motivazioni*, se si tratta di una decisione».

I Canoni indicati evidenziano come il cuore della problematica che sorga in ragione del Provvedimento, così come le sue soluzioni possibilmente condivise ed equitative, in realtà, vada individuato nella *sostanziale carenza di informazione e valutazione* degli elementi sui quali si fonda il Provvedimento contestato³⁴: una carenza che il Legislatore latino non ha saputo evitare prevedendo che il destinatario stesso del Provvedimento venga comunque coinvolto nella sua fase elaborativa. Un errore che lo stesso Legislatore formale ha poi evitato di ripetere nel Can. 1517 del *CCEO* che, invece, richiede tale partecipazione previa³⁵.

Trattandosi di informazioni, prove, ed altri elementi “fondativi” del Provvedimento di governo, risulta chiaro *ex natura rei* che non si tratta di cercare un “accordo” in cui le parti “contrattino” i rispettivi *esiti* favorevoli della controversia, come accadrebbe per diritti o prerogative o pretese *inter pares*, poiché «tratta qui di questione di pubblico interesse»³⁶.

Nella stessa logica: sia le *persone autorevoli* che gli *Organismi* evocati come co-protagonisti di tale attività sono chiamati a proporre “soluzioni” in qualche modo alternative al mero disposto nel Provvedimento contestato: soluzioni che tengano conto di tutto quanto emerso, spesso più dal punto di vista “tecnico” che non “di parte”, evitando che le parti – appunto – si lascino irretire da posizioni “di principio” ed emotive, e non sappiano – invece – “risolvere” il problema di cui si tratta, tenendo effettivamente conto di *tutti* gli elementi e fattori in gioco, sia di cose che di circostanze che di persone.

5.2 La modalità

Dal punto di vista operativo l’attività mediativa del Can. 1733 §3 è legata al tempo di 30 giorni stabilito dalla Legge per la necessaria Risposta alla *Remonstratio*³⁷, profilando un’attività la cui gestione risulta però alquanto indeterminata («operi principalmente allorquando [...] né siano spirati i termini per ricorrere»), rendendo non chiaro *come* l’avvio dell’attività mediativa possa concretamente interferire con la reale possibilità/necessità del Ricorso gerarchico.

In merito va osservato che, se da un lato è comprensibile che la Norma abbia tenuto ben fissi e perentori i termini per questo genere di operatività in modo da non estendere indebitamente le possibilità di contrasti istituzionali, dall’altro è però altrettanto non chiaro l’uso che l’Autorità

ecclesiale potrebbe fare dello strumento mediativo, p.es.: perdendo tempo in vista della perenzione dei termini per il possibile Ricorso gerarchico contro il suo Provvedimento.

Non di meno: è altrettanto certo che l'attività mediativa vada effettivamente intrapresa proprio *durante* i 30 giorni utili per la risposta alla *Remonstratio*, senza alcuna interferenza con essi in vista del Ricorso gerarchico che – se deciso da parte del destinatario dell'Atto amministrativo – deve comunque essere avviato, senza che questo intralci affatto l'attività mediativa poiché, in caso di soluzione della controversia, il Ricorso gerarchico può sempre essere ritirato. Non vale invece il contrario: l'attività mediativa *non è affatto sospensiva* dei tempi per il Ricorso e potrebbe, anzi, essere utilizzata dall'Autorità – in modo scorretto – proprio per far giungere a scadenza tale possibilità che la vedrebbe svantaggiata e, comunque, sotto accusa. In tal senso la proposta da parte dell'Autorità d'intraprendere un'attività mediativa *non* può né deve essere considerata come “risposta” alla *Remonstratio*, disinnescando il “silenzio negatorio” previsto come adatto ad attivare il Ricorso gerarchico. Sarebbe infatti troppo semplice – e soprattutto contrario alla *mens* del Legislatore (e della Norma) – intraprendere un'attività mediativa che si trascini oltre i 30 giorni previsti dal Can. 1735 così da impantanare la resistenza del destinatario del Provvedimento offrendo all'Autorità scappatoie meramente formali come la perenzione dei – soli – *primi termini* per il Ricorso gerarchico. “Primi termini” poiché, in realtà, la Legge impone all'Autorità che “deve” dare una risposta un termine massimo di 3 mesi (cfr. Can. 57) entro cui ottemperare al proprio dovere d'Ufficio; contro tale risposta il richiedente può sempre agire a tutela della propria posizione. I 30 giorni previsti in caso di “non decisione” dell'Autorità hanno, infatti, una funzione meramente deterrente nei confronti di inerzie e disinteressamento. Si osservi in merito come il Can. 1735, in realtà, non parli affatto di “silenzio” dell'Autorità – come fa la maggior parte della dottrina³⁸ – ma di sua “non decisione” (= *nihil decernat*): non decisione che, legittimamente, potrebbe anche attribuirsi all'inefficienza dell'attività mediativa portata per le lunghe.

6. AMBITI APPLICATIVI DEL CAN. 1733

Il fatto che le modalità operative per realizzare l'attività mediativa evocata dal Can. 1733 siano di tutta esiguità – dando quasi l'impressione che si tratti di una previsione meramente teoretica/ideologica – non toglie che in effetti esistano invece alcuni ambiti nei quali tale attività potrebbe non solo risultare maggiormente probabile ma diventare addirittura istituzionale, comportando l'effettiva creazione degli Organismi locali cui lo stesso Canone fa riferimento.

Una rapida disamina delle attuali funzionalità ecclesiali, soprattutto nel mondo c.d. occidentale, suggerisce di porre attenzione prima di tutto alle problematiche sostanzialmente legate all'*ambito lavorativo* in connessione all'esercizio di funzioni/attività ecclesiastiche o ecclesiali nelle quali la Normativa canonica incroci quella giuslavoristica statale e internazionale³⁹, senza però escludere ambiti espressamente *pastorali* o anche *istituzionali*, come potrebbe darsi per gli Istituti di vita consacrata o alcuni interventi disciplinari nei confronti dei chierici.

a) Ambito lavorativo

- Si tratta principalmente degli Uffici ecclesiastici che comportano una qualche forma di remunerazione o di compenso, indipendentemente da chi ne sia l'erogatore. Uffici ecclesiastici propriamente intesi e non semplice *lavoro* presso Enti ecclesiastici; solo nei primi, infatti, i Provvedimenti dell'Ordinario possono introdurre variazioni problematiche. Il riferimento è ad ambiti originariamente identificabili come ministeri o servizi ecclesiastici ma ora divenuti pienamente "lavorativi" a causa del coinvolgimento di personale laico, come avviene – p.es. – per i Tribunali ecclesiastici (Giudici, Patroni stabili, Notai, ecc.) e le Curie (Cancelliere, Economo diocesano o altri Officiali).
- Sempre in ragione dell'Ufficio ecclesiastico emergono aree problematiche a riguardo anche del sostentamento economico dei chierici (cfr. Can. 281), visto che la loro "posizione" all'interno dei sistemi nazionali – come accade in Italia – dipende in larga parte da Provvedimenti dell'Ordinario. Il problema non è di minore portata nei Paesi in cui il sostentamento dei chierici non sia "centralizzato" ma affidato agli Enti presso cui essi svolgono il loro ministero o servizio, creando situazioni individuali anche particolarmente complesse di cui occorre tener conto nei casi di Trasferimento ad altro Ufficio ecclesiastico che muti qualche elemento o fattore connesso al sostentamento⁴⁰.
- Altro ambito prospettabile è quello delle attività lavorative che comportino uno speciale legame con la Chiesa o la Gerarchia ecclesiale, come accade in Italia per gli insegnanti di Religione cattolica nelle scuole pubbliche o in Germania per i *Pastoralreferenten*: un legame costantemente sottoposto ad elementi di "idoneità morale" (p.es.: situazione matrimoniale irregolare, propaganda di dottrine non compatibili con l'insegnamento morale cattolico⁴¹) e non di sola "professionalità" (= Titolo di studio). Anche l'ambito disciplinare potrebbe rilevare in questo genere di situazioni quando, p.es. in materia di abusi sessuali, non si trattasse di chierici ma di laici ai quali non si applica la Normativa canonica sui *graviora Delicta*⁴². Il caso si presenta, p.es., per l'insegnante di Religione cattolica nella scuola statale che abbia patteggiato la Pena per Abuso su minore: la conseguente – giustificata –

- revoca dell'Idoneità all'insegnamento comporterebbe la perdita del lavoro, se inquadrato come "precario", o un suo diverso collocamento nell'organico scolastico, se inquadrato "in Ruolo".
- Sempre in ambito lavorativo/professionale occorre considerare i grandi numeri di soggetti coinvolti in attività espressamente confessionali, sia dirette che indirette, come sono scuole, cliniche, pastorale parrocchiale e caritativa, con attenzione alle c.d. Organizzazioni di tendenza, soprattutto in relazione alla c.d. libertà di Religione⁴³: tematica particolarmente delicata in Europa in ragione della tutela che la C.E.D.U. impone in ambito di convinzioni religiose e filosofiche in applicazione soprattutto dell'Art. 9 della "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"⁴⁴; emblematica in merito la vicenda dell'allontanamento del prof. Lombardi Vallauri dalla docenza presso l'Università Cattolica di Milano⁴⁵.
 - Ambito problematico di recente delineazione risulta pure quello connesso all'esercizio dell'attività forense presso i Tribunali ecclesiastici, il cui accesso è riservato agli iscritti all'Albo dei Patroni di ciascun singolo Tribunale (cfr. Can. 1488 §1), Rota Romana compresa. Le accese polemiche scaturite in Italia dall'applicazione del m.p. *Mitis Iudex* sono un sintomo più che evidente delle conflittualità potenziali di tale ambito⁴⁶; senza ignorare il precedente progressivo sorgere di "Associazioni" locali di Patroni degli stessi Tribunali in vari luoghi d'Italia; Associazioni che di fatto condensano interessi professionali "strutturati", economicamente non trascurabili.

b) Ambito pastorale

Non solo l'ambito lavorativo, tuttavia, potrebbe palesarsi come possibile fucina di controversie suscettibili di attività mediativa ex Can. 1733. Anche la forte rimodulazione delle attività pastorali, soprattutto liturgiche, che attraversa ormai l'intero Occidente potrebbe infatti creare questioni in rapporto a decisioni di carattere organizzativo adatte a generare "gravame" in carico a qualche soggetto, anche istituzionale o associativo come sono Istituti religiosi, o Confraternite, o altri in relazione, p.es., al numero ed orario di celebrazione delle sante Messe nelle chiese non parrocchiali; in tali circostanze, infatti, la diminuzione dei fedeli – e delle conseguenti offerte – potrebbe generare un'insufficienza economica per la gestione dell'edificio di culto causandone la chiusura e conseguenti abbandono e decadenza⁴⁷.

Questioni amministrativistiche potrebbero sorgere anche in relazione, p.es., al riconoscimento o meno dello statuto funzionale di Santuario o di chiesa parrocchiale o rettorile, ecc., come la recente Giurisprudenza della segnatura apostolica mette ben in evidenza soprattutto in ambito nord-americano.

c) Ambito istituzionale della vita consacrata

Qualche utilità di Organismi mediativi ex Can. 1733 potrebbe porsi in relazione alle c.d. obbedienze negli Istituti di vita consacrata: i Provvedimenti, cioè, attraverso cui i Superiori assegnano le persone sia alle Case dell'Istituto che ad Opere o attività dello stesso. Si tratta di ambiti della vita consacrata che stanno diventando progressivamente più problematici sia per motivi socioculturali (come una differente concezione dell'obbedienza delle giovani generazioni di religiosi/consacrati, spesso con alle spalle una vita professionale anche di alto profilo), sia per motivi anche semplicemente organizzativi connessi alla diminuzione dei membri dell'Istituto e alle conseguenti sproporzioni tra esigenze del carisma (o dell'Istituto) e risorse personali effettivamente disponibili.

- Il quadro dei possibili conflitti “potestativi” potrebbe ampliarsi ulteriormente in relazione alle varie fusioni o accorpamenti di Province religiose conseguenti alla stabile tendenza alla riduzione di membri e correlate Opere e strutture istituzionali. Cessare attività ed Opere, chiudere Case religiose, riconsegnare Parrocchie, ricollocare decine di religiosi o religiose eventualmente in Paesi differenti da quelli di nascita e vita, costituiscono attività di governo ecclesiale sempre più complesse e, soprattutto, rischiano di concentrare malumori, dissapori, contrarietà, potenzialmente capaci di rendere difficoltosa l'attività di governo degli Istituti.
- Allo stesso modo anche il cambio da protagonisti diretti delle Opere del carisma (p.es., scuola o sanità), a datori di lavoro, a lavoratori dipendenti di altri Enti⁴⁸, seppure nello stesso ambito del carisma di ciascun Istituto, generano potenziali scompensi esistenziali oltre che organizzativi cui più di qualcuno potrebbe opporsi quando coinvolto direttamente.

d) Ambito istituzionale disciplinare

Nuovo ambito istituzionale di possibile attività mediativa che si profila ormai come inevitabile all'orizzonte è quello connesso ai c.d. Provvedimenti cautelativi⁴⁹ nei confronti dei chierici in materia di abusi sessuali. Sono infatti ormai molte le controversie che giungono fino alla Segnatura Apostolica contestando l'incongruità di Provvedimenti che di fatto equivalgono a vere Sospensioni *a divinis*: contese che spesso la Segnatura risolve a favore del destinatario del Provvedimento stesso, proprio in ragione di incongrue applicazioni *in decernendo* di quanto disposto dalle Norme canoniche. La delicatezza della materia potrebbe trovare una sede adeguata in un Organismo che, pur senza intervenire sull'*an* del Provvedimento, spesso dovuto per Ufficio e sanzionato nel suo non darsi (come ben evidenzia il m.p. Come una Madre Amorevole⁵⁰), aiuti tuttavia la messa a punto del *quomodo*, così da risultare un'effettiva “cautela” anche per il suo destinatario e non una Sanzione irrogata in modo presuntivo. Purtroppo le Norme speciali per la Conferenza episcopale statunitense⁵¹ e la prospettiva da

esse generata hanno creato a questo livello un'evidente soluzione di continuità nelle modalità canoniche di affrontare le difficoltà, anche istituzionali

7. REALIZZAZIONI CANONICHE IN AMBITO MEDIATIVO

7.4 Iniziative specifiche successive al 1983

Per illustrare la possibile piena applicazione del Can. 1733 si possono indicare alcune realizzazioni di differente natura e portata riguardanti ambiti peculiari dell'attività ecclesiale in cui gli spazi aperti dalla Norma sembrano portare effettivi miglioramenti non soltanto alla prassi.

Si tratta di Provvedimenti di rango completamente diverso: Santa Sede, Conferenza Episcopale Italiana, una Diocesi italiana⁵²; Provvedimenti che vengono qui solo indicati e non esaminati.

a) Per quanto concerne la Santa Sede il riferimento è alla creazione del “Collegio di Conciliazione e Arbitrato” dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (U.L.S.A.)⁵³. Lo Statuto dell'Organismo vaticano prevede un doppio livello d'intervento in caso di controversie di lavoro: dapprima il coinvolgimento del Direttore generale dell'U.L.S.A. per un “tentativo di Conciliazione” (Art. 10,5), in seconda battuta – quando la Conciliazione non si realizzi a tale livello – l'accesso al “Collegio di Conciliazione e Arbitrato” (Art. 11).

b) La C.E.I. per parte propria, nonostante la decisione di non costituire alcun Organismo diocesano ex Can. 1733, ha tuttavia provveduto alla erezione di Organismi diocesani di composizione delle controversie tra sacerdoti e Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero⁵⁴, disciplinandoli attraverso gli Artt. 8 e 9 della Delibera n. 58/1991, in applicazione dell'Art. 34 della Legge 222/85 recettiva del Concordato italiano⁵⁵.

c) A livello diocesano si segnala qui in quanto semplicemente indicativa di una crescente attenzione alla materia – seppure non pienamente congrua alla disposizione del Can. 1733 – la decisione del Vescovo diocesano di Rimini di formalizzare nel “Regolamento diocesano per gli Insegnanti di Religione cattolica” una Procedura minimale, ma significativa, in riferimento ad “eventuali note negative circa il comportamento di un Insegnante di Religione” prima di revocarne l'Idoneità normata dal Can. 805⁵⁶. Si tratta di una disposizione regolamentare che incrementa quanto già stabilito dalla CEI nella Delibera n. 41 (14-18 maggio 1990)⁵⁷ circa il riconoscimento e la revoca della Idoneità

all'insegnamento della Religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane. Mentre, infatti, la Norma italiana stabilisce la Procedura da applicarsi da parte dell'Ordinario⁵⁸, il Vescovo riminese aggiunge un ulteriore *livello previo* da attuarsi presso il Responsabile dell'Ufficio diocesano per la scuola attraverso apposito "dialogo". Sebbene la disposizione non implementi ancora né un coinvolgimento di "persone autorevoli", né di uno specifico Organismo, tuttavia è compito dello stesso Ufficio diocesano attivare un rapporto non potestativo con la persona interessata ad un eventuale Provvedimento senza dubbio gravoso sia dal punto di vista economico che, non meno, di buona fama. Proprio la natura non-potestativa di quest'attività assegnata all'Ufficio diocesano può indirizzarsi – seppure indirettamente – in chiave *mediativa* permettendo un "incontro" e "dialogo" di per sé adatto addirittura ad evitare la revoca dell'Idoneità all'insegnamento.

7.5 Considerazioni tecniche in merito all'erezione di Organismi ex Can. 1733

Gli elementi e le osservazioni emergenti dalla breve illustrazione sin qui proposta permettono, pur senza pretese, di offrire qualche considerazione di carattere funzionale in vista della erezione di Organismi effettivamente rispondenti al disposto del Can. 1733, alla sua *mens* ed alla sua *ratio*.

Escluse – *ex ipsa natura rei* – considerazioni sulle "persone autorevoli", l'attenzione tecnica si sposta su Uffici o Consigli di mediazione: sono questi, infatti, che vanno eventualmente eretti o costituiti...

La prima considerazione riguarda la "natura" di tali Organismi: si tratta di "Istituzioni" e non di "Procedure", come invece è stato per le iniziative anglosassoni legate all'idea di *Due Process*. Un Organismo non è una Procedura! Ed una mediazione non è un Procedimento formalizzabile. Le tematiche sono radicalmente diverse poiché la ricerca di una "soluzione" ad un problema che sorga da un Provvedimento di governo non pienamente ricevibile da parte del suo destinatario, non può essere il risultato di un mero "Procedimento congruo" ma di un più ampio e capace rapporto con la realtà, sia di persone che di fatti.

La seconda considerazione riguarda la denominazione di tali Organismi, poiché già l'uso di un termine rispetto ad un altro indirizza le precomprensioni dei potenziali fruitori. Il problema non è di *accessibilità* e *stabilità*, poiché entrambi sarebbero comunque stabilmente costituiti, ma di *profilo* operativo: ad un Ufficio si rivolgono – generalmente – i destinatari di attività o decisioni altrui, ad un Consiglio si rivolge chi concretamente intraprende un'attività complessa o difficoltosa. Pare, pertanto, più indicata la seconda denominazione come, d'altra parte, è anche concretamente avvenuto nella maggioranza dei casi in cui l'Organismo diocesano è stato eretto. Dal punto di vista istituzionale, si potrebbe ragionevolmente parlare di Ufficio (solo) nei casi in cui si trattasse di una Procedura

obbligatoria: in tal caso il dissenziente dovrebbe rivolgersi a tale Ufficio per attivare la Procedura prevista. Il Can. 1733, tuttavia, non permette d'intraprendere tal genere di sviluppi.

Di carattere più sostanziale risultano invece le competenze *ratione materiae* e, subordinatamente, la composizione di tali Organismi.

- La specificità dei campi di coinvolgimento già indicata più sopra, indirizza senza ragionevoli dubbi alla creazione di Organismi in qualche modo “settoriali”, individuati e distinti in ragione della specifica materia in cui possano intervenire: trasferimento di Ufficio ecclesiastico, sostentamento del clero, idoneità all'insegnamento della Religione cattolica, coordinamento degli orari delle Messe e funzionalità degli edifici di Culto, limitazioni dell'esercizio del ministero ordinato, compiti interni agli Istituti religiosi, sono ambiti problematici di natura estremamente diversa che richiedono preparazione e conoscenze del tutto peculiari ben difficilmente rinvenibili nelle stesse persone. È questo un fattore che rende poco plausibile la creazione di tali Organismi “tematici” in sede soltanto diocesana; le Conferenze episcopali, almeno regionali, potrebbero invece provvedere efficacemente in tal senso, e così ha fatto la C.E.I. per il sostentamento del Clero.
- Il *quid* condiziona con tutta evidenza anche il *quis*, nel senso che la composizione di tali Organismi dovrebbe derivare in modo diretto dalle competenze richieste materia per materia. Che alcune Conferenze episcopali abbiano indicato quali componenti di tali Organismi membri del Consiglio presbiterale⁵⁹, ed in materia si sia espresso qualche autore⁶⁰, non pare effettivamente significativo rispetto alla prevalenza delle conoscenze oggettive richieste per trovare “soluzioni”, trattandosi spesso di questioni più *tecniche* che non *politiche*... come dovrebbe verificarsi in ragione del “gravame” che sta alla base della possibilità prevista dai Cann. 1732-1739 di opporre *Remonstratio* e poi Ricorso gerarchico verso un Provvedimento di governo.

Un'ultima considerazione a riguardo dell'operatività di tali – presunti – Organismi. Probabilmente prima di scegliere “se” erigerli varrebbe la pena prendere in considerazione la plurisecolare esperienza e prassi dei Dicasteri della Curia Romana che utilizzano regolarmente i c.d. Consultori (sia stabili che *ad casum*) proprio per risolvere una parte dei Ricorsi gerarchici che li raggiungono: quelli più complessi ed articolati. Sottoporre ad un tecnico della materia (completamente estraneo rispetto alle parti in conflitto) i Provvedimenti di governo e gli elementi ed argomenti ad essi contrari offre senza dubbio una buona opportunità di rivedere il merito delle decisioni assunte, così da ricondurre al “minimo mezzo”⁶¹ il costo esistenziale che ne deriva.